

COMUNE DI CAVARGNA

Provincia di Como

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

REGOLAMENTO DEL TRANSITO

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.07.2008, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- 1. n. 8 del 31.03.2010**
- 2. n. 20 del 25.11.2011**
- 3. n. 17 del 11.07.2014**
- 4. n. 17 del 27.09.2019**
- 5. n. 31 del 17.09.2021**

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2	SOGGETTO GESTORE.....	3
ART. 3	CHIUSURA CON CARTELLO	3
ART. 4	ORDINANZA DI CHIUSURA.....	3
ART. 5	PUBBLICO TRANSITO	3
ART. 6	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	3
ART. 7	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	4
ART. 8	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SU TERRENI DEL DEMANIO	6
ART. 9	REGISTRO PERMESSI	6
ART. 10	MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO	6
ART. 11	LIMITI DI TRANSITO	7
ART. 12	DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI	7
ART. 13	ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO	7
ART. 14	SANZIONI	8
ART. 15	PERIODO DI VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI	8
ART. 16	POLIZZA FIDEJUSSORIA	9
ART. 17	MANIFESTAZIONI	9
ART. 18	COMPETIZIONI	9
ART. 19	VIGILANZA	10
ART. 20	DANNI	10
ART. 21	MANUTENZIONE	10
ART. 22	CONVENZIONE	10
ART. 23	CLASSIFICAZIONE	10
ART. 24	GIORNATA DELLE STRADE (FACOLTATIVO)	11
ART. 25	CONTROLLI	11

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali denominate:

- a) “S. Lucio – Alpe Tabano – Colrotta – Segor – Rifugio Garzirola” appartenente alla 3° classe di transitabilità e che collega la località San Lucio posta a quota m. 1500 s.l.m. e la località Garzirola posta a quota m. 1975 s.l.m. nel Comune di Cavargna;
- b) “Colonia – Frassinè – Val Marda – Monti Colonè – Roccoli” appartenente alla 4° classe di transitabilità e che collega la località Colonia comunale – Bosco Dolai - posta a quota m. 1100 s.l.m. e la località Roccoli posta a quota m. 1380 s.l.m. nel Comune di Cavargna;
- c) “Antica mulattiera Cavargna – Vegna” appartenente alla 4° classe di transitabilità e che collega il capoluogo Cavargna posta a quota m. 1070 s.l.m. e la frazione esterna di Vegna posta a quota m. 1200 s.l.m. nel Comune di Cavargna;
- d) “Congau – Monti Pradè - Roccoli” appartenente alla 3° classe di transitabilità e che collega la strada provinciale sp.11 della Val Rezzo posta a quota circa m. 1150 s.l.m. e la località Roccoli posta a quota circa m. 1380 s.l.m. nel Comune di Cavargna;
- e) “Colonia – Frassinè – Monti Benessia – Monti Cavarlessa” appartenente alla 4° classe di transitabilità e che collega la località Colonia Comunale – Bosco Dolai - posta a quota m. 1100 s.l.m. e la località Monti Cavarlessa posta a quota m. 1280 s.l.m. nel Comune di Cavargna;
- f) “Collo – Monti Pianca e Barè” - appartenente alla 4° classe di transitabilità e che collega la frazione di Collo posta a quota m. 1200 s.l.m. e le località Monti Pianca e Barè, poste a quota m. 1375 s.l.m. nel Comune di Cavargna.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

ART. 2 SOGGETTO GESTORE

Soggetto proprietario delle stradi agro-silvo-pastorali è il Comune di Cavargna qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tale Soggetto potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

ART. 3. CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

ART. 4 ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 5 PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

ART. 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro una settimana dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 12.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro una settimana dal rilascio alla/eAmministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura (Alpeggi, Rifugi, proprietari di cascine e seconde case);

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 6, 7 e 8, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

ART. 8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SU TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 7 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

ART. 9 REGISTRO PERMESSI

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

ART. 10 MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

ART. 11 – LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. Naturale	F. Stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,50	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,50	< 12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,00	< 14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,80	> 14	> 16	> 25	6

ART. 12 DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 7-10-11.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

ART. 13 ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Como, della Comunità Montana Alpi Lepontine, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di

soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

ART. 14 SANZIONI

La sanzione amministrativa prevista per il transito su strade agro-silvo-pastorale senza la prescritta autorizzazione è punibile con una ammenda che varia da un minimo di **Euro 118,78.=** ad un massimo di **Euro 356,36.=**

L'inosservanza delle norme previste nei regolamenti, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con una ammenda che varia da un minimo di **Euro 39,59.=** a un massimo di Euro **118,78.=**.

Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

ART. 15 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

In presenza di permessi specifici quali ad esempio raccolta funghi, caccia, pesca l'accesso sarà vincolato comunque al possesso delle medesime autorizzazioni.

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad un massimo di 1 anno;

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino a 6 mesi;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità o giornaliera o di più giorni da concordare con la Proprietà o il Gestore.;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 16 POLIZZA FIDEJUSSORIA

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 17 MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART. 18 COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 19 VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 20 DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

ART. 21 MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore a Euro 5,00 giornalieri e Euro 10,00 annuali per tutte le categorie ad esclusione degli utenti delle categorie A1 e dei residenti del Comune di Cavargna per i quali la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito.

ART. 22 CONVENZIONE

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Tale tipo di convenzione può essere stipulata anche per gli utenti della cat. A1 e dei residenti a titolo di compensazione sull'esenzione dal pagamento delle tariffe sulle manutenzioni.

ART. 23 CLASSIFICAZIONE

PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1: 10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

ART. 24 GIORNATA DELLE STRADE (FACOLTATIVO)

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento (PROTEZIONE CIVILE-GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE-VOLONTARI AIB).

ART. 25 CONTROLLI

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 16 e 18.